

Bruxelles, 21 marzo 2023
(OR. en)

7648/23

AVIATION 71
DELECT 44

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 marzo 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 1760 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 20.3.2023 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 1760 final.

All.: C(2023) 1760 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.3.2023
C(2023) 1760 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.3.2023

**che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di
aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Rettifica di alcune modifiche precedentemente introdotte con regolamento (UE) 2022/1358.

Adeguamento necessario in considerazione del regolamento (UE) 2018/1139, articolo 140, paragrafo 2, riguardo alla definizione di aeromobile a motore complesso.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'AESA non ha effettuato consultazioni, in quanto la modifica introduce:

rettifiche semplici; e

la definizione di aeromobile a motore complesso precedentemente contenuta nel regolamento (UE) n. 216/2008. Tale definizione è stata utilizzata nel regolamento (UE) n. 748/2012, nelle modalità di rispondenza plausibili e nel materiale esplicativo corrispondenti e in alcune specifiche di certificazione, senza che i portatori di interessi abbiano segnalato preoccupazioni tali da giustificare la necessità di una consultazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Le rettifiche ripristineranno la correttezza e la certezza giuridica del regolamento (UE) n. 748/2012, in quanto alcuni elementi importanti sono stati inavvertitamente modificati o soppressi con il regolamento (UE) 2022/1358.

Con la definizione di aeromobile a motore complesso si apporterà il riferimento giuridico necessario, poiché il termine ricorre nel regolamento (UE) n. 748/2012 nell'ambito delle definizioni ELA1 e ELA2, delle modalità di rispondenza plausibili e del materiale esplicativo relativi, come pure in diverse specifiche di certificazione (CS-STAN, CS-MMEL, CS-GEN-MMEL, CS-FCD, CS-27 e CS-29).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.3.2023

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione² stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi, ai fini del regolamento (UE) 2018/1139.
- (2) A norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³ devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per introdurre la definizione di "aeromobile complesso a motore".
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione⁴ ha modificato l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 per aggiornare i riferimenti all'allegato I del medesimo. Con l'articolo 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 748/2012. Si sarebbero in effetti dovuti sostituire i paragrafi 2 e 3 di tale articolo. È

¹ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7.)

ora opportuno sostituire l'intero articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 per evitare confusione.

- (4) Con l'articolo 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 748/2012. Di fatto l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 748/2012 è ritenuto importante per il corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 748/2012 e sarebbe stato opportuno mantenerlo. È pertanto opportuno reintrodurre l'articolo 8, paragrafo 3, originario come nuovo paragrafo 6.
- (5) Con l'articolo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 748/2012. Di fatto tali disposizioni sono ritenute importanti per il corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 748/2012 e sarebbe stato opportuno mantenerle. È ora opportuno sostituire l'intero articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 per evitare confusione.
- (6) Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 è aggiunta la lettera h bis) seguente:

"h bis) "aeromobile complesso a motore":

- i) un aeroplano:
 - con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg; o
 - certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove; o
 - certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o
 - dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; o
- ii) un elicottero certificato:
 - per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg; o
 - per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; o
 - per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o
- iii) un aeromobile a rotore basculante."

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

- (1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
 - (a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:
 - i) la sua base di omologazione era costituita:
 - dalla base dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
 - per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
 - uno Stato membro, a meno che l'Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l'esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento, oppure
 - uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l'Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l'esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento.
 - L'Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;
 - ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;
 - iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;
 - (b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:
 - i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);

- ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e
 - iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvata dallo Stato membro di registrazione.
2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
- (a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
 - (b) non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell'allegato I (parte 21);
 - (c) in deroga al punto 21.B.80 dell'allegato I (parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione;
 - (d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell'allegato I (parte 21).
3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:
- (a) qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;
 - (b) non si applica il punto 21.A.93 dell'allegato I (parte 21);
 - (c) le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
 - (d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell'allegato I (parte 21).
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.433, lettera a), dell'allegato I (parte 21).

5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità a un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.";
- (2) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
- "6. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.";
- (3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Imprese di produzione

1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un'impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo 1 AESA).
2. In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:
 - (a) lo Stato sia lo Stato di fabbricazione; e
 - (b) l'Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l'approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell'autorità competente di tale Stato.
3. Le approvazioni dell'impresa di produzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 1, l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
5. In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell'allegato I (parte 21), un'impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell'allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (*).

Se dopo il 7 marzo 2025 l'impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.
6. In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell'allegato I (parte 21), un'impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un'autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all'allegato I (parte 21) non è

tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell'allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light).
8. La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l'impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:
 - (a) la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all'allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);
 - (b) la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);
 - (c) la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell'allegato Ib (parte 21 Light) da un'impresa di produzione o da una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro.

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall'Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.3.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN